

**IL PIANO DI RISANAMENTO
NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
(D. Lgs 12/01/2019 N. 14)
MODIFICATO DALLA LEGGE 8/03/2019 N. 20**



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Consiglio provinciale di Genova

AVV. LINDA MORELLINI
PARTNER

GENOVA, 18 GIUGNO 2021

DEFINIZIONI

Accordo OCRI	Indica l'accordo tra debitore e creditori nel procedimento di composizione assistita
ADR	Accordo di Ristrutturazione
AF	Amministrazione Finanziaria
AS	Amministrazione Straordinaria
CC	Codice Civile
CCI	Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
CP	Concordato Preventivo
CPC	Codice di procedura civile
Disposizioni integrative	Indica le disposizioni integrative del CCI contenute nella Legge 8/03/2019 n. 20
Direttiva	Indica la direttiva comunitaria UE 2019/1023 del 20 giugno 2019
L.F.	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Legge Delega	Indica la Legge 11 ottobre 2017 n. 155
Linee Guida	Indica le Linee Guida per il finanziamento alle imprese in crisi II° ediz. 2015
LG	Liquidazione Giudiziale
Misure Protettive	Indica (i) divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o Cautelari e (ii) sospensione delle norme volte a salvaguardia del capitale sociale
OCRI	Organismi di Composizione Crisi di impresa costituiti presso ciascuna CCAA (art.16 CI)
PR	Piano di Risanamento
Relazione Illustrativa	Relazione illustrativa 10 gennaio 2018
RI	Registro delle Imprese

PIANO DI RISANAMENTO – 1/8

LEGGE DELEGA

Volta a :

- ❖ Incentivare i piani attestati di risanamento (par.5.1.)
- ❖ Imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche non marginali dell'accordo o del piano (par. 5.1.(f))

DIRETTIVA

- ❖ Attribuisce ai singoli Stati membri la facoltà di limitare l'intervento del giudice nei soli casi in cui esso sia necessario e proporzionato per assicurare la tutela dei diversi interessi coinvolti ed auspica che i quadri nazionali di ristrutturazione contemplino procedure flessibili
- ❖ Tende a massimizzare il valore totale per i creditori e la tutela dei posti di lavoro
- ❖ Vuole (i) valorizzare il dialogo tra portatori di interesse soprattutto per le imprese di grandi dimensioni (ii) ridurre i costi e (iii) ridurre i tempi di durata della ristrutturazione
- ❖ Conferma che, ad evitare abusi, le difficoltà finanziarie presentino una probabilità di insolvenza, avendo il piano di ristrutturazione il compito di evitarne l'insorgenza

PIANO DI RISANAMENTO – 2/8

PRIMA DELLA RIFORMA ART 67, III°, LETT.D), L.F.

- ❖ Strumento negoziale stragiudiziale per l'imprenditore commerciale in stato di crisi *
- ❖ Causa: risanamento e riequilibrio situazione finanziaria dell'impresa attraverso un piano attestato
- ❖ Oggetto: riscadenziamenti, remissioni, accolti, moratoria, consolidamento, nuova finanza, disciplina rimborsi
- ❖ Attestazione: veridicità e fattibilità del piano
- ❖ Destinatari: tutti i creditori
- ❖ Può essere pubblicato nel RI su richiesta debitore **

DOPO LA RIFORMA ART. 56, CCI

- ❖ Strumento negoziale stragiudiziale dell'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza
- ❖ Causa: risanamento e riequilibrio situazione finanziaria dell'impresa attraverso un piano attestato
- ❖ Oggetto: riscadenziamenti, remissioni, accolti, moratoria, consolidamento, nuova finanza, disciplina rimborsi
- ❖ Attestazione: veridicità dei dati aziendali e fattibilità **economico giuridica** del piano
- ❖ Destinatari: tutti i creditori
- ❖ Può essere pubblicato nel RI su richiesta debitore **unitamente agli accordi e all'attestazione****

* Sulla natura del PR: Cass. 5 Luglio 2016 n. 13719

** La pubblicazione è necessaria per usufruire dell'agevolazione fiscale relativa alla non tassabilità delle sopravvenienze attive conseguenti agli accordi attuativi del piano (art. 88 TUIR)

PIANO DI RISANAMENTO – 3/8

PRIMA DELLA RIFORMA

ART 67, III°, LETT. D), L.F.

❖ Requisiti del PR: nessuna prescrizione

DOPO LA RIFORMA

ART. 56 CCI

❖ Requisiti del PR: data certa e deve contenere:

- situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa
- cause della crisi
- strategie di intervento per assicurare riequilibrio
- i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e stato trattative, **nonché elenco dei creditori estranei con indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei crediti alla data di scadenza**
- apporti di nuova finanza
- i tempi delle azioni da compiersi e gli strumenti da adottare in caso di scostamenti tra obiettivi e situazione in atto
- **il piano industriale e l'evidenza dei suoi effetti sul piano finanziario**

❖ Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del PR devono essere muniti di data certa

PIANO DI RISANAMENTO – 4/8

GLI EFFETTI PROTETTIVI

PRIMA DELLA RIFORMA

ART 67, III C, L. D), L.F. ART. 217 BIS L.F.

- ❖ Esenzione da revocatoria
- ❖ Esenzione da reati di bancarotta preferenziale e semplice
- ❖ Effetti protettivi: solo a seguito del fallimento dell'impresa

DOPO LA RIFORMA

ART. 166 CCI, ART. 324 CCI

- ❖ Esenzione da revocatoria anche ordinaria
- ❖ Esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice
- ❖ Effetti protettivi: solo a seguito della liquidazione giudiziale dell'impresa.

L'esenzione da revocatoria non opera in caso di dolo o colpa grave del debitore o dell'attestatore quando il creditore ne era a conoscenza al momento dell'atto/pagamento/ costituzione della garanzia

PIANO DI RISANAMENTO – 5/8

PRESUPPOSTI PER BENEFICIARE DEGLI EFFETTI PROTETTIVI

PRIMA DELLA RIFORMA
ART 67, III°, LETT.D), L.F.

- ❖ Esistenza di un PR attestato
- ❖ Nessuna menzione ad accordi e/o atti a supporto del PR

DOPO LA RIFORMA
ART. 56, CCI

- ❖ Esistenza di un PR attestato
- ❖ Necessità di atti unilaterali e/o contratti posti in essere in esecuzione del PR attestato. Devono essere provati per iscritto e avere data certa

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

A seguito delle Disposizioni Integrative :

- ❖ si sono esclusi gli obblighi documentali cui all'art. 39 CCI, ma si è prevista la necessità di
 - 1) depositare il piano di industriale e l'evidenza dei suoi effetti sul piano finanziario;
 - 2) Indicare tra i creditori anche quelli estranei con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza.
- ❖ Viene esclusa la necessità di attestare il PR dal punto di vista della fattibilità giuridica
- ❖ Viene previsto che nel caso di pubblicazione nel RI, oltre il PR devono essere pubblicati anche attestazione ed accordi

PIANO DI RISANAMENTO – 7/8

CRITICITÀ

- ❖ Il PR è strumento per imprenditore in stato di crisi o di insolvenza (anche irreversibile?): compatibile con la continuità?
- ❖ Il PR è strumento solo per imprenditore commerciale o anche per l'imprenditore non fallibile o sotto soglia? A differenza dell'art. 57 CCI, l'art. 56 CCI si riferisce genericamente all'imprenditore e l'art. 166 III comma lett. d) CCI fa riferimento all'azione revocatoria ordinaria (la Relazione Illustrativa parrebbe escluderlo ma parte da un presupposto erraneo ossia il riferimento alla sola revocatoria fallimentare, mentre l'art. 166 CCI fa espresso riferimento anche all'azione revocatoria ordinaria). D'altra parte per l'imprenditore minore a cui è riservata una disciplina speciale nel CCI (sovraindebitamento e consumatore) non è prevista la possibilità di ricorrere al PR.
- ❖ Il richiamo alla revocatoria ordinaria ingenera il dubbio se l'esclusione della revocatoria ordinaria operi anche al di fuori della procedura concorsuale nel caso in cui il debitore non sia soggetto a LG.
- ❖ L'art. 166 CCI fa riferimento a creditori dimenticando che il rischio di inefficacia degli atti posti in essere in esecuzione del PR può coinvolgere anche chi creditore non è .

- ❖ Non coordinamento tra art. 166 (III° c (d) CCI (esenzione revocatoria) e 324 CCI (esenzione da reato di bancarotta)

art. 166 CCI

si riferisce ad atti/pagamenti/garanzie concesse e/o effettuati in esecuzione **del piano attestato**

L'esenzione non opera in caso di colpa grave o dolo del debitore e/o attestatore quando **il creditore** ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto.

art. 324 CCI

si riferisce ad operazioni compiute «in esecuzione **degli accordi** in esecuzione del piano attestato» e non è soggetta alle limitazioni del dolo e/o colpa grave del debitore e/o attestatore

CRITICITÀ

- ❖ Nulla si dice in merito alla durata massima del PR, limitandosi l'art. 56 CCI a prevedere la necessità che il PR indichi i tempi delle azioni da compiersi che consentano di verificare la sua realizzazione.
- ❖ La data certa deve essere apposta su tutti gli atti unilaterali e sui contratti in esecuzione del piano ? Quindi le quietanze di pagamento? tutti i contratti afferenti all'attività di impresa? Requisito gravoso sarebbe opportuno che esso venisse circoscritto.
- ❖ Nessuna prededuzione in caso di erogazione di nuova finanza, ma esenzione dalla sola revocatoria (art.166, CCI) con la conseguente disparità di trattamento tra chi riceve pagamenti prima dell'apertura della LG e chi li deve ricevere dopo.
- ❖ Per «stato di eventuali trattative» cosa si intende posto che con la sottoscrizione dell'accordo, successiva all'attestazione, le trattative con i creditori devono essere definite
- ❖ L'Art. 56 fa riferimento ad un Piano «rivolto ai creditori»: l'espressione esige che il PR debba essere reso noto a tutti i creditori, oppure che debba rappresentare tutta l'esposizione verso i creditori, senza la necessità che il PR sia esternato ai terzi preservando la prerogativa della riservatezza.
- ❖ Nulla si dice in merito al sindacato del giudice *ex post* nella valutazione del PR per accedere agli effetti protettivi (esenzione revocatoria e esimente penale). Rimane fermo il principio da ultimo stabilito dal giudice di legittimità secondo cui occorre verifica sulla ragionevolezza del PR? *

* In tal senso: Cass. 5 Luglio 2016 n. 13719

SCOSTAMENTI DI PIANO – 1/2

SCOSTAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO

PRIMA DELLA RIFORMA

DOPO LA RIFORMA

ART. 56, II COMMA, LETT. E CCI

- ❖ Nessuna previsione normativa
- ❖ Disciplina solo nelle Linee Guida :
Raccomandazione 17 (effetti degli scostamenti e meccanismi di aggiustamento) *
Raccomandazione 18 (Sopravvenuta ineseguibilità del piano ed eventuale nuova attestazione del piano sostitutivo) **

- ❖ Il piano sottostante al PR deve prevedere i tempi delle azioni da compiersi al fine di verificare la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare in caso di scostamenti tra gli obiettivi del piano e la situazione in atto

* In caso di significativo scostamento fra la realtà e le previsioni, il PR non può più essere eseguito come originariamente prospettato e gli effetti protettivi dell'attestazione vengono meno, ma solo con riguardo agli atti di esecuzione successivi al verificarsi dello scostamento. Restano invece salvi gli effetti protettivi per gli atti di esecuzione compiuti anteriormente al verificarsi dello scostamento. Il PR resta invece eseguibile, con effetto protettivo anche per gli atti ancora da compiere, qualora preveda già meccanismi di aggiustamento in conseguenza di eventuali scostamenti.

** In caso di sopravvenuta ineseguibilità del PR, è possibile procedere alla redazione di un nuovo piano, che tuttavia, qualora si intendano assicurare effetti protettivi agli atti da compiere in sua esecuzione, deve essere nuovamente oggetto di attestazione ex art. 67, comma 3° lett.

SCOSTAMENTI DI PIANO – 2/2

CRITICITÀ

- ❖ Scostamenti sostanziali: lo scostamento è rimesso a valutazione soggettiva.
- ❖ Nessuna previsione legislativa per l'ipotesi di modifiche sostanziali del PR, previsione espressa invece per AdR e CP
- ❖ La previsione di cui agli artt. 56, 1 comma, lett. e), così come è formulata, non è funzionale in quanto potrebbe pregiudicare la flessibilità del PR perché :
 - i. difficile identificare *ex ante* tutte le azioni da compiere e prevedere tutti i possibili scostamenti quindi
 - ii. le iniziative proposte potrebbero non essere esaustive, con la conseguenza che
 - iii. per le azioni e/o iniziative non previste nel PR potrebbe pregiudicarsi l'effetto protettivo del PR

PIANO DI RISANAMENTO - ACCORDO OCRI

NATURA, PROCEDURA ED EFFETTI

ARTT. 19 -20, CCI

- ❖ Accordo di natura negoziale stragiudiziale per regolare la crisi siglato davanti all'OCRI, assimilabile al PR
- ❖ Su istanza del debitore, l'OCRI fissa un termine non superiore a tre mesi prorogabile sino a un massimo di ulteriore tre mesi, solo in caso di esito favorevole delle trattative
- ❖ Collegio OCRI acquisisce dal debitore relazione aggiornata sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria e un elenco dei creditori con indicazione delle garanzie e cause di prelazione o, su richiesta del debitore, la predispone direttamente
- ❖ Se il debitore dichiara che intende procedere con il deposito di un AdR o di CP il collegio OCRI procede ad attestare la veridicità dei dati aziendali.
- ❖ Ove si raggiunga invece l'accordo OCRI esso dovrà avere forma scritta, depositato presso OCRI, non ostensibile ai terzi
- ❖ L'Accordo OCRI produce stessi effetti del PR e su richiesta del debitore può essere iscritto nel RI con il consenso dei creditori
- ❖ A seguito Accordo OCRI (i) gli atti compiuti in sua esecuzione sono esenti da revocatoria, (ii) la condotta del creditore e del debitore ricollegabile all'Accordo OCRI è esente da responsabilità penale, (iii) beneficia delle agevolazioni tributarie ove pubblicato nel RI
- ❖ Nell'ambito del procedimento di composizione assistita possono essere chieste misure protettive (art. 20), diversamente dal PR
- ❖ L'analogia dell'Accordo OCRI con il PR lascia perplessi perché: (i) manca un piano che individua gli atti, i pagamenti e le garanzie (ii) manca l'attestazione che dichiara l'idoneità del piano a conseguire il risanamento e rappresenta l'unico documento su cui valutare ex ante l'opponibilità degli atti posti in essere o la perseguibilità penale delle condotte
- ❖ perché l'Accordo OCRI può essere iscritto nel RI su richiesta del debitore con il consenso dei creditori, mentre nel PR tale consenso non è necessario?

GIOVANARDI

STUDIO LEGALE

www.giovanardilex.it

MILANO

Piazza del Liberty, 8
20121 | Milano
Telefono +39 02 776 721
Fax +39 02 783 703

milano@giovanardilex.it

GENOVA

Via R. Ceccardi, 4
16121 | Genova
Telefono +39 010 5958909
Fax +39 010 542 459
genova@giovanardilex.it